

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 dicembre 2007, n. 290 - Supplemento Ordinario n. 268

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. [Codice Antiriciclaggio]

Titolo I Disposizioni di carattere generale - Capo II Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni

Articolo 11

Organismi di autoregolamentazione

1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

(1) (2)

(1) L'ambito sistematico cui appartiene il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 25.05.2017, n. 90 con decorrenza dal 04.07.2017.

(2) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 5 D.Lgs. 25.09.2009, n. 151 con decorrenza dal 04.11.2009, poi dall'art. 36 D.Lgs. 27.01.2010, n. 11 (G.U. 13.02.2010, n. 36 - S.O. n. 29) con decorrenza dal 01.03.2010, poi dall'art. 27 D.Lgs. 13.08.2010, n. 141, così come modificato prima dall'art. 18, D.Lgs. 19.09.2012, n. 169, con decorrenza dal 17.10.2012, e poi dall'art. 14 D.Lgs. 14.12.2010, n. 218, così come modificato dall'art. 18, D.Lgs. 19.09.2012, n. 169, con decorrenza dal 17.10.2012, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 25.05.2017, n. 90 con decorrenza dal 04.07.2017.